NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 84

Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio, delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonche' le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1980, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-84-applicabilita-di-altre-disposizioni-del-testo-unico-approvato-con/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it